



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 27 Febbraio 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Sono in arrivo per i contribuenti, le **lettere di compliance** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare destinatari sono coloro che hanno omesso di dichiarare alcune tipologie di reddito elencate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2019. Con la lettera, quindi, l'Amministrazione finanziaria chiederà la regolarizzazione spontanea ai citati contribuenti o di fornire dati ed informazioni di cui non è a conoscenza. Le modalità di ricezione della lettera e quelle da seguire per mettersi in regola sono state definite con lo stesso provvedimento sopra menzionato.

In particolare, il contribuente potrebbe ricevere una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, contenente le informazioni riguardanti possibili anomalie relative ad alcune tipologie di redditi individuate con il Provvedimento del 15 febbraio 2019.

Tale **lettera di compliance** (comunicazione) viene ricevuta dal contribuente nei seguenti modi:

- Ø sulla PEC del contribuente (attivo nel pubblico elenco (INIPEC));
- Ø sulla e-mail ordinaria, in caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'INIPEC

A questo punto il contribuente potrà:

- Ø Rimediare alla violazione contestata ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs.472/1997 (presentando anche una dichiarazione integrativa);
- Ø Oppure (qualora non si ritrovi con la violazione contestata) chiedere informazioni e comunicare (direttamente o tramite intermediario incaricato) all'Agenzia delle Entrate dati e fatti da questa non conosciuti.

Di seguito evidenziamo più in dettaglio quanto sopra espresso succintamente.

Premessa

E' stato emanato, dall'Agenzia delle Entrate, il provvedimento recante le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti possibili anomalie relative ad alcune tipologie di redditi.



INFORMA

Le informazioni sono rese disponibili al contribuente per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire al contribuente stesso di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie oppure di regolarizzare, con ravvedimento operoso, la propria posizione.

Provvedimento (Prot. n. 37776/2019)

Compliance Redditi non dichiarati.

Compliance

Chi riguarda

Di cosa si tratta

Contribuenti che hanno omesso di dichiarare al fisco (in tutto o in parte) determinate categorie di reddito.


Tali contribuenti riceveranno una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate contenente i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso oppure di fornire dati non conosciuti dalla stessa Amministrazione.

Modalità di ricezione e contenuto

La comunicazione sarà fatta pervenire all'indirizzo PEC del contribuente attivo nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.



Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'INIPEC, l'invio è effettuato per posta ordinaria.



Cosa può fare il contribuente

Il contribuente che riceve la comunicazione potrà:

- ⇒ richiedere informazioni oppure segnalare all'Amministrazione finanziaria eventuali elementi e fatti da questa non conosciuti;
- ⇒ rimediare alla violazione contestatagli.

Come agire		
Ipotesi	In che modo	Cosa fare
Chiedere informazioni e segnalare	Direttamente o tramite intermediario incaricato	<ul style="list-style-type: none">• avvalersi dell'assistenza dei CAM e degli Uffici delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione;• oppure trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.
Accettare la contestazione	Ravvedimento operoso	<ul style="list-style-type: none">• presentare una dichiarazione integrativa;• e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997.



OSSERVA

- ⇒ La sanzione ordinaria per infedele dichiarazione, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute (comma 2 art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997).
- ⇒ La sanzione ordinaria, invece, è più elevata quando si è omesso o si è dichiarato in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca." In tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente oppure da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione (comma 7 art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997).
- ⇒ Si ricorda inoltre che, per le dichiarazioni aventi ad oggetto anni d'imposta dal 2016 in poi, il modello integrativo (a favore o sfavore) può essere presentato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. Quindi, se ad esempio, la lettera di compliance contesta l'omessa dichiarazione di un reddito da fabbricato per il periodo d'imposta 2017 (Modello Redditi/2018), il modello integrativo potrà essere presentato entro il 31/12/2023. Per le dichiarazioni aventi ad oggetto anni d'imposta precedenti il 2016, invece, il modello integrativo a favore poteva essere presentato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, mentre un modello integrativo "a sfavore", entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. Quindi, se ad esempio, la lettera di compliance contesta l'omessa dichiarazione di un reddito da fabbricato per il periodo d'imposta 2015 (Modello Unico/2016), il modello integrativo "a sfavore" potrà essere presentato entro il 31/12/2020.

Il ravvedimento operoso

Come anticipato, il contribuente che dovesse accettare quanto contestatogli dall'Amministrazione finanziaria nella comunicazione ricevuta, può, regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.

A tal proposito si ritiene utile riepilogare la riduzione sanzionatoria applicabile ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997.

Ravvedimento operoso	
Riduzione sanzionatoria	Termine
1/9	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
1/7	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.
1/6	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
1/5	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

In merito agli interessi, occorre applicare il tasso di interesse in vigore dall'anno in cui è stata commessa la violazione fino al giorno in cui ci si ravvede. A tal proposito si ricordano, dunque, i tassi di interesse in vigore negli ultimi anni:


Tassi di interesse	
Anno	Tasso
2015	0,5%
2016	0,2%
2017	0,1%
2018	0,3%
2019	0,8%



⇒ ESEMPIO

Il sig. Rossi, contribuente in regime forfettario, ha ricevuto la lettera di compliance in cui gli viene contestata l'omessa indicazione, nel Modello Redditi PF/2017, al quadro LM, di compensi per euro 2.000, con conseguente maggior debito d'imposta sostitutiva (saldo imposta sostitutiva 2016) per euro 300,00. Questi pertanto, se si ritrova con la contestazione:

- ⇒ presenterà un Modello Redditi PF/2017 integrativo, compilandolo in modo identico a quello originariamente presentato ma integrandovi il reddito omesso;
- ⇒ verserà la maggiore imposta sostitutiva dovuta, oltre che la sanzione e gli interessi (si supponga che si ravveda il 1° marzo 2019).



Per il calcolo degli interessi, la decorrenza è dal 20 luglio 2017 (termine di versamento del saldo 2016 come da proroga).

Interessi		
Anno	Giorni	Calcolo
2017	164 (dal 21/07/2017 al 31/12/2017)	$[(300 \times 0,1\%) / 365] \times 164 \text{ giorni} = 0,13$
2018	365	$(300 \times 0,3\%) = 0,90$
2019	60 (dal 01/01/2019 al 01/03/2019)	$[(300 \times 0,8\%) / 365] \times 60 \text{ giorni} = 0,39$
Totale	589 giorni	1,42 euro

